



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 61

Riunione del giorno 17 giugno 2020

TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

**53.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA
TESSERATA:**

- Loredana AGRIFOGLIO

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento Reg. n. 56.19.20 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- Loredana Agrifoglio: *“Per aver, in violazione dei principi informativi di lealtà e correttezza, di cui agli Artt. 16 e 51 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché in violazione degli Artt. 1,5 e 20 Reg. Amministrazione e Contabilità FIPAV – Strutture Territoriali, nella qualità all'epoca dei fatti, di Consigliere del CR FIPAV Marche, concorso alla violazione dei diritti del dipendente del Comitato, Ercoletti Stefano, quali sanciti nel vigente CCNL di categoria, non corrispondendogli, nel tempo buoni posto per un controvalore calcolato in € 20.612,50 omettendo, anche di iscrivere tale posta a bilancio, determinando un deficit nella contabilità del Comitato risultata così falsata; nonché per aver in violazione dei principi informativi di lealtà e correttezza di cui agli Artt. 16 e 51 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, in violazione degli Artt. 1, 2, 8 e 9 Reg. Gare e delle norme generali di indizione dei campionati di categoria, concorso, nella qualità, all'epoca dei fatti, di Consigliere del CR FIPAV Marche, alla*



gestione diretta, anche economica, dei Campionati di Categoria U/13 e U/14 sottraendoli alla competenza dei Comitati Territoriali istituzionali all'uopo deputati, determinando una illecita sottrazione di competenze e di introiti economici in danno degli stessi Comitati. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, C, e J dell'Art. 102 Reg. Giur."

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpata per l'udienza del 25 Marzo 2020, poi rinviata dal Tribunale, visto il provvedimento di sospensione emanato dal Presidente Fipav per il periodo dal 19 Marzo 2020 al 31 Maggio 2020, all'udienza del 17 Giugno 2020 in videoconferenza, dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, era presente L'Avv. Barbara Agostinis per l'incolpata. In tale udienza il rappresentante della Procura Federale provvedeva ad informare il Collegio di aver prestato il consenso all'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti, formulata ai sensi dell'art. 53 Reg. Giur., dalla tesserata Sig.ra Loredana Agrifoglio, individuando la sanzione da comminare in 40 (quaranta) giorni di sospensione da ogni attività federale.

Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale e della richiesta di patteggiamento concordata;
- Udito il difensore dell'incolpata e preso atto delle conclusioni dallo stesso rassegnate in linea con la richiesta di patteggiamento;
- Preso atto della documentazione del procedimento;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dai fatti e circostanze già portati all'attenzione del Tribunale Fipav a seguito del deferimento di tutti i componenti del CR FIPAV Marche, da cui è scaturita la decisione del medesimo Tribunale Federale FIPAV del 9/12/2019 (C.U. n. 32) i cui presupposti devono intendersi qui integralmente richiamati ivi compreso il fascicolo istruttorio Procedimento Reg. n. 19/2019.

Si procede, pertanto, sulla base degli stessi fatti e circostanze di cui al richiamato procedimento nei confronti dell'odierna incolpata, Loredana Agrifoglio, allorché nei confronti di quest'ultima non era stata promossa l'azione disciplinare a causa della



disattenta elencazione dei componenti del CR FIPAV Marche. Disattenzione opportunamente fatta rilevare nel corso del procedimento di cui al C.U. n. 32 di questo Tribunale.

La Procura Federale, pertanto, portava all'attenzione del Tribunale anche l'operato della tesserata Agrifoglio ritenendo la stessa responsabile, in concorso con agli altri componenti del CR Fipav Marche, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di consigliere, delle violazioni contestate sia di gestione diretta di campionati di categoria, sottratti alla competenza dei Comitati Territoriali all'uopo deputati, sia per quanto attiene alla gestione dei diritti contrattuali spettanti al dipendente Ercoletti Stefano, al quale non venivano consegnati i buoni pasto che pure gli spettavano.

La difesa dell'incolpata, quale esimente di responsabilità, invocava la buona fede della stessa che aveva solo ignorato, a suo dire senza colpa, la violazione dei diritti contrattuali del dipendente Ercoletti così come l'illegittimità della asserita prassi adottata dal Comitato in punto di gestione dei campionati di categoria.

La Procura Federale riteneva comunque documentalmente provati gli elementi di colpevolezza a carico dell'odierna incolpata e ritenendo esaurita la fase istruttoria, deferiva la stessa innanzi a questo Tribunale con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

Ciò premesso, il Tribunale Federale, preso atto della richiesta di patteggiamento e della relativa sanzione così come contenuta nella proposta di applicazione di sanzione condivisa ed accettata dalla Procura Federale, esaminati gli atti e la documentazione acquisita, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata e disattesa ogni successiva istanza dell'incolpata in ordine alla decorrenza della sanzione perché contraria alle norme e regolamenti vigenti, ritiene di dover dichiarare l'efficacia dell'accordo con l'applicazione della sanzione concordata come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico della tesserata Loredana Agrifoglio la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 40 (quaranta).

Roma, 24 giugno 2020

F.to ILPRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 25 giugno 2020